

XVII legislatura

A.S. 2124:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1°
ottobre 2015, n. 154, recante
disposizioni urgenti in materia
economico-sociale"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2015

n. 112



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "A.S. 2124: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale" (Approvato dalla Camera dei deputati)". NL112, novembre 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
<i>Articolo 1 (Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 1-bis (Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità).....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2 (Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria)</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 (Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015).....</i>	<i>3</i>

PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base della relazione tecnica originaria e del materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici)

L'articolo è volto al finanziamento del Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, attivando nel complesso 110 milioni di euro, di cui 100 milioni per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016.

Il finanziamento degli interventi del Piano viene garantito dall'articolo in esame disponendo:

- a) l'immediato utilizzo di risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro per il 2016, già assegnate dal CIPE (nella seduta del 6 agosto 2015) a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (FSC) per la prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014;
- b) una nuova autorizzazione legislativa di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2015, i cui oneri finanziari sono coperti mediante una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

La RT si limita a descrivere la norma.

Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo¹ con riferimento ai chiarimenti richiesti sull'utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione come copertura dell'onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, ha confermato la disponibilità sia di competenza che di cassa delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio, e ha comunicato che il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attestato la possibilità di impiegare le predette risorse senza pregiudicare le altre finalità di spesa già programmate a valere sulle stesse.

Relativamente alle risorse da utilizzare a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione il rappresentante del Governo ha confermato la compatibilità con la dinamica per cassa, scontata ai fini delle previsioni tendenziali, delle risorse in questione.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, andrebbe unicamente assicurato che l'utilizzo per cassa delle risorse del fondo sociale per occupazione e

¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione V Bilancio, tesoro e programmazione, 14 ottobre 2015, pagg. 64-65.

formazione così come disposto dalla presente disposizione sia in linea con quello previsto a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Articolo 1-bis
(Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità)

La norma, allo scopo di consentire alle PP.AA. la prosecuzione delle attività correlate ai cosiddetti lavori socialmente utili di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 468 del 1997, stabilisce che tali articoli, che disciplinano l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, si applicano soltanto ai progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL e prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015 (articolo 26, comma 2), e non già, come previsto a legislazione vigente, soltanto a quelli in corso alla data del 24 settembre 2015.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Al riguardo, si osserva che la norma di fatto estende il novero dei progetti che possono essere prorogati, atteso che ovviamente l'insieme dei progetti che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, non ancora concretamente costituita) include l'insieme dei progetti in corso alla data del 24 settembre 2015.

Si ricorda sul punto che la RT alla versione della norma oggetto della presente modifica asseriva che la stessa non aveva effetti sulla finanza pubblica, stante la previsione del comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in base al quale "gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti". Ribadito che in effetti tale affermazione può essere condivisa, giacché gli eventuali oneri derivano da una norma che non pone un obbligo, ma concede solo una facoltà assunzionale, l'estensione della platea consentita dall'articolo in esame resta puramente potenziale. Pertanto non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 2
(Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria)

Il comma 1 aggiunge all'articolo 57 del D.Lgs. n. 270 del 1990 il comma 4-*bis* che consente al Ministero dello sviluppo economico di prorogare per una sola volta per non più di dodici mesi il termine di esecuzione del programma di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza. La proroga è disposta sulla base di una relazione predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza a condizione che prosegua l'esercizio dell'impresa senza pregiudizio per i creditori.

I commi da 1-*bis* a 1-*quater* sono stati aggiunti durante l'esame in prima lettura.

Il comma 1-*bis* aggiunge all'articolo 65-*bis* del D.Lgs. n. 270 del 1999 il comma 1-*bis* che precisa che in caso di inefficacia della vendita di complessi aziendali dichiarata dal giudice, si applicano le norme sull'ammissibilità alla procedura e sull'esecuzione del programma con termini dimezzati.

Il comma 1-*ter* estende l'applicazione del comma 1-*bis* anche alle diverse procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal D.L. n. 347 del 2003.

Il comma 1-*quater* interviene sull'applicazione dei requisiti previsti per l'estensione del regime di regolazione dei Sistemi efficienti di utenza (SEU) ai sistemi equivalenti ai SEU (SESEEU), di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 115 del 2008. In particolare, dispone che, ai fini dell'applicazione della predetta lettera b), nel caso in cui si tratti di soggetti sottoposti a regime di amministrazione straordinaria nel periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2010 e la data di entrata in vigore del "conseguente provvedimento dell'AEEGSI" l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo – richiesta quale condizione applicativa per l'estensione del regime dei SEU ai SESEEU - è verificata alla data del 1 gennaio 2016.

La RT, riferita al testo iniziale e perciò soltanto al comma 1, afferma che le previste modifiche alle norme di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sull'amministrazione straordinaria sono di natura ordinamentale e concernono lo svolgimento della procedura; esse sono pertanto realizzabili con oneri a carico della stessa, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, sui primi tre commi, considerata la loro natura ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Con riferimento al comma 1-*quater*, la norma sembra estendere ad una o più imprese in amministrazione straordinaria, l'ottenimento della qualifica di sistema efficiente di utenza, che comporta il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento degli oneri di sistema per la parte di energia elettrica autoprodotta. Si tratta pertanto di esenzioni che si riflettono sulle tariffe elettriche e non direttamente sulla finanza pubblica.

Articolo 3

(Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015)

Il comma 1 è volto a stabilire una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che ha colpito i territori delle province di Piacenza e Parma.

In particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del patto per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti interessati nei seguenti importi massimi:

- 4 milioni di euro per la provincia di Parma,
- 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza,
- 3,679 milioni di euro da ripartirsi tra i comuni interessati dall'evento, come indicato nella Tabelle A allegata al provvedimento in esame.

La riduzione degli obiettivi è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizione per l'attuazione della c.d. "premieria" - misura prevista in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno e dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplinata dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 - nei limiti degli spazi che residuano dall'applicazione dell'articolo 1, comma 122-*bis*, della legge 13 dicembre 2010, n. 220², quantificati alla data del 24

² Tale norma prevede che per l'anno 2015 l'obiettivo del patto di stabilità interno per i comuni di Dolo, Pianiga e Mira sia ridotto complessivamente di 7,5 milioni di euro, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi.

settembre 2015. Conseguentemente, la norma dispone la sospensione per l'anno 2015 dell'applicazione del meccanismo di premialità, di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che per l'anno 2015 non rilevano ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le spese effettuate da parte degli enti locali - sostenute a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito - per eventi calamitosi (verificatosi nel 2015) per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore del presente disegno di legge di conversione. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. A tal fine gli enti interessati comunicano al Dipartimento della protezione civile, entro il 10 dicembre 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese in questione. Con apposito D.P.C.M. da emanare entro il 16 dicembre 2015 sono individuati gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo della stessa, disponendosi altresì che, qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste.

La RT oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa non determina oneri dal momento che la riduzione degli obiettivi degli enti interessati avviene nei limiti degli effetti finanziari che residuano dall'applicazione del comma 122-*bis*.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati il rappresentante del Governo³ ha specificato che gli spazi finanziari, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, accertati alla data del 24 settembre 2015, ammontano a 16,2 milioni di euro. Tali spazi finanziari sono quelli utilizzabili per la riduzione degli obiettivi prevista dall'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010 (effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011), dedotti gli spazi finanziari (pari a 7,5 milioni di euro) attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 122-*bis*, della legge n. 220 del 2010. Il rappresentante del Governo conclude affermando che gli spazi finanziari in esame presentano disponibilità residuali rispetto a quelle richieste dagli interventi di cui alla presente disposizione.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi e alla luce di quanto disposto dal comma 1-*bis*, andrebbe definitivamente chiarito se l'importo di 16,2 mln di euro dichiarato dal rappresentante del Governo è al netto dei 7,5 mln attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 122-*bis*, della legge n. 220 del 2010 (interventi per i comuni di Dolo, Pianiga e Mira). Se tale assicurazione fosse fornita, le risorse residue derivanti dall'applicazione del comma 1, e destinabili alle finalità previste al comma 1-*bis* ammonterebbero a circa 2 mln di euro.

³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione V Bilancio, tesoro e programmazione, 14 ottobre 2015, pagg. 64-65.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2015 [Elementi di documentazione n. 34](#)
Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale (**Doc. LVII, n. 3-bis Allegato II**)
- " [Documentazione di finanza pubblica, n. 10](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 (**Doc. LVII, n. 3-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 22/2](#)
Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127**)
- " [Elementi di documentazione n. 21/2](#)
Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (**D.lgs.14 settembre 2015, n. 147**)
- " [Elementi di documentazione 23/2](#)
Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (**D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128**)
- Ott 2015 [Elementi di documentazione n. 35](#)
A.S. 2070: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
- " [Elementi di documentazione n. 36](#)
Modifiche del D.Lgs. 385/1993 e del D.Lgs. 58/1998 – Risanamento enti creditizi (**Schema di D.Lgs. n. 208**)
- " [Elementi di documentazione n. 37](#)
Attuazione della direttiva 2014/59/UE (Risoluzione crisi enti creditizi) (**Atto del Governo n. 209**)
- " [Elementi di documentazione n. 27/2](#)
Organizzazione delle agenzie fiscali (**D.Lgs. n. 24 settembre 2015, n. 157**)
- " [Elementi di documentazione n. 28/2](#)
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (**D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160**)
- " [Nota breve n. 13](#)
Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
- " [Nota breve n. 14](#)
Documento programmatico di bilancio 2016
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 11](#)
LEGGE DI STABILITÀ 2016. Conto risorse impieghi e quadro di copertura
- Nov 2015 [Nota di lettura n. 111](#)
A.S. 2111: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)"
- " [Elementi di documentazione n. 38](#)
Legge di bilancio 2016 (**A.S. 2112**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>